# COMUNE DI POGNO PROVINCIA DI NOVARA

# Relazione sulla gestione Rendiconto 2017 (art. 151, comma 6 e art. 231 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011)

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n.31 in data 30.03.2018

#### **PREMESSA**

#### La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata in vigore dell'armonizzazione

Il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali è stato definito dal decreto legislativo 118/2011, emanato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, e tenendo in considerazione le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).

L'ambito di applicazione del decreto legislativo 118/2011 è costituito dalle Regioni a statuto ordinario, dagli Enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di comuni e Consorzi di enti locali) e dai loro enti e organismi strumentali, con specifica disciplina per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Per tali enti, l'entrata in vigore della riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata preceduta da una sperimentazione triennale, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2012, che ha consentito l'emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, correttivo e integrativo del decreto legislativo 118/2011.

In considerazione della complessità e dell'ampiezza della riforma, destinata a cambiare radicalmente la gestione degli Enti territoriali, il decreto legislativo 118/2011 ha previsto un'applicazione graduale dei nuovi principi e istituti, consentendo agli enti di distribuire in più esercizi l'attività di adeguamento alla riforma e di limitare nei primi esercizi gli accantonamenti in bilancio riguardanti i crediti di dubbia esigibilità.

Il 2016 rappresenta il primo esercizio di applicazione completa della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 118/2011. In particolare, nel 2016 gli Enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria hanno adottato:

- gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, previsti dagli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo 118/2011, che dal 2016 assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Pertanto, con riferimento a tale esercizio, è stato realizzato l'obiettivo di rendere omogenei, aggregabili e consolidabili i bilanci di previsione e i rendiconti di tutti gli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria;
- la codifica della transazione elementare su ogni atto gestionale;
- il piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del decreto legislativo 118/2011:
- i principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Pertanto, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 e successivi comprende il conto economico e lo stato patrimoniale ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all'art. 232 del TUEL potevano non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2017;
- dei principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato concernente l'esercizio 2016 ad eccezione degli enti inferiori a 5000 abitanti che in base all'art. 233 bis del TUEL potevano non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

Invece, agli enti strumentali degli Enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, nel 2016 non sono stati richiesti adempimenti aggiuntivi rispetto all'esercizio precedente, in quanto dal 2015 applicano integralmente la riforma. L'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte di tutti gli enti territoriali rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a

disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all'implementazione di un sistema *accrual*.

Il decreto legislativo 118/2011 prevede l'adozione di un sistema di contabilità integrata che, grazie al "piano dei conti integrato", garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico patrimoniale e consente di rappresentare i collegamenti delle scritture e dei risultati dei due sistemi contabili, finanziario ed economico-patrimoniale.

#### Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta. Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le *performance* dell'anno successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, norme che pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e di un successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate. In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D.Lgs. n. 267/00 precisa che "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".
- l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

#### LA GESTIONE FINANZIARIA

#### Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.7 in data 30.03.2017. Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

- 1) Consiglio Comunale n.17 del 27.6.2017;
- 2) Consiglio Comunale n.30 del 03.11.2017;
- 3) Consiglio Comunale n.35 del 30.11.2017.

La Giunta comunale ha inoltre approvato il *Piano esecutivo di gestione* con delibera n.44 in data 11.5.2017.

Per l'esercizio di riferimento sono stati adottati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

| Oggotto                       | Provvedimento |        |            |  |
|-------------------------------|---------------|--------|------------|--|
| Oggetto                       | Organo        | Numero | Data       |  |
| Aliquote IMU                  | C.C.          | 6      | 30.03.2017 |  |
| Aliquote TASI                 | C.C.          | 6      | 30.03.2017 |  |
| Tariffe Imposta Pubblicità    | G.C.          | 16     | 23.02.2017 |  |
| Tariffe TOSAP                 | G.C.          | 17     | 23.02.2017 |  |
| Tariffe TARI                  | C.C.          | 5      | 30.03.2017 |  |
| Addizionale IRPEF             | C.C.          | 4      | 30.03.2017 |  |
| Servizi a domanda individuale | G.C.          | 13     | 23.02.2017 |  |

#### Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2017 si è chiuso con un *avanzo* di amministrazione di € 300.223,30 così determinato:

Allegato a) Risultato di amministrazione

**GESTIONE** 

# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2017)

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

| Fondo cassa al 1° gennaio 2017   |       |            |              | 535,784.70   |
|--|-------|------------|--------------|--------------|
| RISCOSSIONI  | (+)   | 211,023.46 | 1,392,168.21 | 1,603,191.67 |
| PAGAMENTI  | (-)   | 418,681.72 | 1,491,755.14 | 1,910,436.86 |
| SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017   | (=)   |            |              | 228,539.51   |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017                               | (-)   |            |              | 0.00         |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017   | (=)   |            |              | 228,539.51   |
| RESIDUI ATTIVI   | (+)   | 124,334.70 | 571,025.38   | 695,360.08   |
| di cui derivanti da accertamenti di tributi effettua<br>della stima del dipartimento delle finanze | ti sı | illa base  |              | 0.00         |
| RESIDUI PASSIVI  | (-)   | 62,169.87  | 561,506.42   | 623,676.29   |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE<br>CORRENTI  | (-)   |            |              | 0.00         |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  | (-)   |            |              | 0.00         |
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31<br>DICEMBRE 2017 (A)  | (=)   |            |              | 300,223.30   |
|  |       |            |              |              |

| Composizione del risultato di amministrazione al<br>31 dicembre 2017 : |      |  |
|--|------|--|
|  |      |  |
| Parte accantonata  |      |  |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017                      | 0.00 |  |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2017                           | 0.00 |  |
| (solo per le regioni)  |      |  |
| Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e                         | 0.00 |  |

| successive modifiche e rifinanziamenti                                       |  |            |
|--|--|------------|
| Fondo perdite società partecipate  |  | 0.00       |
| Fondo contezioso   |  | 0.00       |
| Altri accantonamenti   |  | 0.00       |
|  | Totale parte accantonata (B)                 | 0.00       |
| Parte vincolata  |  |            |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                          |  | 7.313,75   |
| Vincoli derivanti da trasferimenti   |  | 0.00       |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                 |  | 0.00       |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                                     |  | 0.00       |
| Altri vincoli  |  | 0.00       |
|  | Totale parte<br>vincolata (C)                | 7.313,75   |
| Parte destinata agli investimenti  | . ,  |            |
|  | Totale parte destinata agli investimenti (D) | 0.00       |
|  | Totale parte disponibile<br>(E=A-B-C-D)      | 292.909,55 |
| Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe<br>previsione come disav | ese del bilancio di                          |            |

#### LA GESTIONE DI COMPETENZA

#### Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un avanzo di Euro 11.432,03 così determinato:

| QUADRO RIA                  | ASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI<br>COMPETENZA   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| RISCOSSIONI                 | (+)   | 1.392.168,21 |
| PAGAMENTI                   | (-)   | 1.491.755,14 |
| DIFFERENZA                  |   | -99,586.93   |
| RESIDUI ATTIVI              | (+)   | 571.025,38   |
| RESIDUI PASSIVI             | (-)   | 561.506,42   |
| DIFFERENZA                  |   | 9,518.96     |
|                             | DISAVANZO ( - ) (*)   | 90,067.97    |
| RISULTATO<br>DI<br>GESTIONE | - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI | 4,191.98     |
|                             | somma l'Avanzo di Amministrazione<br>in competenza  | 101,500.00   |

11,432.03

per un Avanzo totale di

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

# VERIFICA EQUILIBRI (Anno 2017)

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO  |            | COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2017) |
|---|------------|--|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio<br>2017  | 535,784.70 |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata   | (+)        | 0.0  |
| AA) Recupero disavanzo di<br>amministrazione esercizio precedente   | (-)        | 0.0  |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br>di cui per estinzione anticipata di<br>prestiti   | (+)        | 1,517,038.6<br>0.0                                   |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+)        | 0.0  |
| D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti  | (-)        | 1,310,632.1  |
| DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)  | (-)        | 0.0  |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (-)        | 0.0  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di               | (-)        | 99,941.5   |
| prestiti<br>di cui  Fondo anticipazioni di liquidità  |            | 0.0  |
| (DL 35/2013 e successive modifiche e<br>rifinanziamenti)<br>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-<br>F)                                 |            | 106,464.9  |

| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIO<br>CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EC<br>TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAN                         | QUILIBRIO E | X ARTICOLO | 162, COMMA 6, DEL |
|--|-------------|------------|-------------------|
|  |             |            |                   |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti   | (+)         |            | 0.00              |
| di cui per estinzione anticipata di<br>prestiti  |             |            | 0.00              |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili                    | (+)         |            | 0.00              |
| di cui per estinzione anticipata di<br>prestiti  |             |            | 0.00              |
| L) Entrate di parte corrente destinate a<br>spese di investimento in base a specifiche<br>disposizioni di legge o dei principi<br>contabili    | (-)         |            | 0.00              |
| M) Entrate da accensione di prestiti<br>destinate a estinzione anticipata dei<br>prestiti  | (+)         |            | 0.00              |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE   |             |            |                   |
| O=G+H+I-L+M  |             |            | 106,464.95        |
| 0-01111-1111   |             |            | 100,404.33        |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento  | (+)         |            | 101,500.00        |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata   | (+)         |            | 81,173.92         |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00   | (+)         |            | 193,034.00        |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli<br>investimenti direttamente destinati al<br>rimborso dei prestiti da amministrazioni<br>pubbliche | (-)         |            | 0.00              |
| I) Entrate di parte capitale destinate a<br>spese correnti in base a specifiche<br>disposizioni di legge o dei principi<br>contabili           | (-)         |            | 0.00              |

| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) | 0.00       |
|---|-----|------------|
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (-) | 0.00       |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre<br>entrate per riduzione di attività<br>finanziarie   | (-) | 0.00       |
| L) Entrate di parte corrente destinate a<br>spese di investimento in base a specifiche<br>disposizioni di legge o dei principi<br>contabili | (+) | 0.00       |
| M) Entrate da accensione di prestiti<br>destinate a estinzione anticipata dei<br>prestiti   | (-) | 0.00       |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale  | (-) | 389,566.92 |
| UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)  | (-) | 0.00       |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di<br>attività finanziarie  | (-) | 0.00       |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale  | (+) | 0.00       |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE  |     |            |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E  |     | -13,859.00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (+) | 0.00       |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine  | (+) | 0.00       |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre<br>entrate per riduzioni di attività finanziarie  | (+) | 0.00       |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine  | (-) | 0.00       |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione   | (-) | 0.00       |

| W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   |     | 92,605.95 |
|---|-----|-----------|
| EQUILIBRIO FINALE   |     |           |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie | (-) | 0.00      |
| crediti di medio-lungo termine  |     |           |

## Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

| Equilibrio di parte corrente (O)             | 106,464.95 |            |  |
|--|------------|------------|--|
| Utilizzo risultato di amministrazione per il | (-)        | 0.00       |  |
| finanziamento di spese correnti (H)          |            |            |  |
| Entrate non ricorrenti che non hanno         | (-)        | 0.00       |  |
| dato copertura a impegni                     |            |            |  |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della   |            | 106,464.95 |  |
| copertura degli investimenti plurien.        |            |            |  |

#### Applicazione e utilizzo dell'avanzo al bilancio dell'esercizio

Il rendiconto dell'esercizio 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione disponibile di €. 153.775,97. Con deliberazioni al bilancio di previsione 2017 sono state applicate quote di avanzo per €. 101.500,00.

#### **LE ENTRATE**

La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati nel 2017 e ne evidenzia la composizione per titoli:

| Descrizione                             | Anno 2017    |
|---|--------------|
|   |              |
| Titolo I – Entrate tributarie           | 1.265.726,00 |
| Titolo II – Trasferimenti correnti      | 46.796,00    |
| Titolo III – Entrate extratributarie    | 204.516,64   |
| ENTRATE CORRENTI                        | 1.517.038,64 |
| Titolo IV – Entrate in conto capitale   | 167.006,38   |
| Titolo V – Riduzione attività finanz.   | -            |
| Titolo VI – Accensione mutui            | 26.027,62    |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE               | 193.034,00   |
| Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria | -            |
| Titolo IX – Servizi conto terzi         | 253.120,95   |
|   |              |
| Avanzo di amministrazione               | 101.500,00   |
|   |              |
| Totale entrate                          | 2.064.693,59 |

#### LA GESTIONE DI CASSA

#### Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2017 è così determinato:

| Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere) | 228.539,51 |
|---|------------|
| Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili) | 228.539,51 |

#### **LE SPESE**

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati nel 2017 e ne evidenzia la composizione per titoli:

| Descrizione                  |                                       | Anno 2017    |  |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|
| Titolo I                     | Spese correnti                        | 1.310.632,17 |  |
| Titolo II                    | Spese in c/capitale                   | 389.566,92   |  |
| Titolo III                   | Spese incremento attività finanziarie | -            |  |
| Titolo IV                    | Spese per rimborso prestiti           | 99.941,52    |  |
| Titolo V                     | Chiusura di anticipazioni tesoriere   | -            |  |
| Titolo VII                   | Spese per c/terzi e partite di giro   | 253.120,95   |  |
| TOTALE                       |                                       | 2.053.261,56 |  |
| Disavanzo di amministrazione |                                       |              |  |
|                              | TOTALE SPESE                          | 2.053.261,56 |  |

#### Le spese correnti

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

#### Riepilogo spese correnti per missioni e macro-aggregati

Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa corrente suddiviso per missioni e macro-aggregati è il seguente:

| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA |  | Totale       |
|----------------------------------|--|--------------|
|                                  |  |              |
|                                  |  |              |
|                                  |  |              |
|                                  |  |              |
|                                  | TITOLO 1 - Spese correnti                      |              |
| 101                              | Redditi da lavoro dipendente                   | 281,532.93   |
| 102                              | Imposte e tasse a carico dell'ente             | 20,582.46    |
| 103                              | Acquisto di beni e servizi                     | 730,380.41   |
| 104                              | Trasferimenti correnti                         | 69,922.03    |
| 105                              | Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) | 0.00         |
| 106                              | Fondi perequativi (solo per le Regioni)        | 0.00         |
| 107                              | Interessi passivi                              | 101,124.10   |
| 108                              | Altre spese per redditi da capitale            | 0.00         |
| 109                              | Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 2,812.70     |
| 110                              | Altre spese correnti                           | 104,277.54   |
| 100                              | Totale TITOLO 1                                | 1,310,632.17 |

#### Rispetto dei limiti di spesa del personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2017, e le relative assunzioni tengono conto:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011;
- del limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
- dell'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- dell'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2017, non può superare il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

In relazione ai **limiti di spesa del personale a tempo indeterminato** previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente:

o ha rispettato

i vincoli di legge.

#### Rispetto limiti a singole voci di spesa ex art. 6, D.L. 78/2010

#### **A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010**

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- studi e incarichi di consulenza (comma 7): -80%
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8):
   -80%
- sponsorizzazioni (comma 9): vietate
- missioni (comma 12):
  - -50%
- attività esclusiva di formazione (comma 13):
- acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14):
   -50%

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

#### A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,
- per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete delle strade provinciali e comunali.

| Dal 1° gennaio 2014<br>al 30 aprile 2014 | Dal 1° maggio 2014<br>al 31 dicembre 2015 | Dal 1° gennaio 2016 |
|--|---|---------------------|
| -50% spesa 2011                          | -70% spesa 2011                           | -70% spesa 2011     |

#### **A.3) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013**

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli studi e incarichi di consulenza: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2016 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010;
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n.

95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

#### A.4) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) è intervenuto, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazione coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

| Tipologia di incarico                     |          | Spesa personale > o = a 5 ml di euro |
|---|----------|--------------------------------------|
| Incarichi di studio, ricerca e consulenza | max 4,2% | max 1,4%                             |
| Co.co.co.                                 | max 4,5% | max 1,1%                             |

#### A.5) LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012, ART.1 COMMI 146 e 147)

La Legge n.228 del 24/12/2012 all'art.1 commi 146 e 147 è intervenuta in materia di conferimento incarichi in materia informatica disponendo che gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

L'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti: abbiano approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 e che abbiano rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012). In relazione al primo aspetto, quindi, saranno esclusi dall'agevolazione quegli enti che hanno approvato formalmente il rendiconto dopo la scadenza di legge, ricordando che proprio il DI n. 50/2017 ha ampliato il periodo di "tolleranza" per i ritardatari, prima dell'avvio della procedura di scioglimento del consiglio in caso di mancata approvazione del rendiconto, da 20 a 50 giorni (articolo 18, comma 3-ter, DI n. 50/2017).

L'Ente, avendo provveduto all'approvazione del Rendiconto 2016 entro il termine del 30/04/2017 non è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:

- Vincoli previsti dall'articolo 6 del di 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica in materia di:
  - spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7);
  - per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza (comma 8);
  - per sponsorizzazioni (comma 9);
  - per attività di formazione (comma 13)

e dei vincoli previsti dall'art.27 comma 1 del D.L. 112/2008:

«dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni»

#### Le spese in conto capitale: gli investimenti

Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell'esercizio di riferimento sono stati effettuati impegni di spesa finanziai con oneri di urbanizzazione, avanzo di amministrazione ed altre entrate in conto capitale (rimborso rate mutui da S.I.I).

#### I SERVIZI PUBBLICI

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale:

• con delibera n. 13 in data 23.02.2017 sono state approvate le tariffe relative all'esercizio di riferimento;

#### LA GESTIONE DEI RESIDUI

L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 30.03.2018 "Riaccertamento ordinario dei residui"

#### Il quadro normativo

L'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha definito il nuovo quadro legislativo per assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria.

Nello specifico, a decorrere dal 2017, a tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrono, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del citato articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Con riguardo, invece, alle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, si segnala che il comma 463 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, nel disapplicare, a decorrere dal 2017, i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), conferma, invece, gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo per l'anno 2016 di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del predetto saldo per l'anno 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Inoltre, il citato comma 463, ultimo periodo, specifica che sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione, nell'anno 2016, dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2016.

L'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, prevede, poi, che, nel caso in cui un ente registri un valore negativo del saldo, debba adottare, al fine di assicurare gli obiettivi di finanza pubblica, misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in quote costanti. Il successivo comma 4 introduce la previsione che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare ai richiamati enti territoriali in base ai seguenti principi:

- 1) proporzionalità tra premi e sanzioni;
- 2) proporzionalità tra sanzioni e violazioni;
- 3) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi.

La legge di bilancio 2017 ha dato piena attuazione alle predette disposizioni, prevedendo, all'articolo 1, commi 475 e 476, un trattamento differenziato per gli enti che:

- a) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura uguale o superiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti);
- b) non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica in misura inferiore al 3 per cento delle entrate finali (accertamenti).

Il comma 479 introduce, inoltre, un meccanismo volto a premiare gli enti che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo, fra le entrate e le spese finali. Tale meccanismo prevede che vengano assegnate loro le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle sanzioni comminate agli enti non rispettosi del predetto saldo per essere destinate alla realizzazione di investimenti pubblici.

Si segnala, altresì, che l'articolo 9, comma 5, della legge n. 243 del 2012, mantiene ferma la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi a carico degli enti, in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Da ultimo, l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, disciplina le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, sono stati mantenuti fermi i principi generali dell'articolo 10, in particolare:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall'articolo 204 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le regioni e le province autonome dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);
- b) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Ciò al fine di assicurare la sostenibilità dell'investimento nel mediolungo periodo.

L'innovazione, introdotta con le modifiche apportate all'articolo 10, è la previsione di demandare ad apposite intese regionali non solo le operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento. Le intese dovranno, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa.

Infine, viene previsto che, con apposito D.P.C.M., da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti (intese regionali e patti di solidarietà nazionale), ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, si segnala che il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017.

Il saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza, valido ai fini della verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2017 è di €. 65.019,85.

### I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Con il D.M. 18 febbraio 2013 sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale dei Comuni. L'Ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

#### Verifica debiti/crediti reciproci

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012, sono stati verificati e certificati dai rispettivi organi di revisione i debiti/crediti reciproci al 31.12.2017 con le società partecipate.

#### **DEBITI FUORI BILANCIO**

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

#### **CONSIDERAZIONI FINALI**

Per quanto riguarda la contabilità economico patrimoniale armonizzata si rimanda ai relativi allegati.

| Pogno, li                                   |            |                           |
|---|------------|---------------------------|
|   | II Sindaco |                           |
| Il Responsabile del<br>Servizio Finanziario |            | II Segretario<br>Comunale |